Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 giugno 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1963
registro n. 33, foglio n. 399

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BANDIERA del 185° Reggimento artiglieria paracadutisti Divisione « Folgore ». — Reggimento artiglieria paracadutisti della gloriosa Divisione « Folgore », in unione alle aliquote divisionali ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre l'impetuosa avanzata del nemico enormemente superiore per numero e per mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua, viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria può generare, respingeva sdegnosamente, al grido di « Folgore », ripetuti inviti alla resa, dimostrando in tal modo che la superiorità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1942.

BANDIERA del 186° Reggimento paracadutisti Divisione « Folgore ». — Reggimento paracadutisti della gloriosa Divisione « Folgore », in unione alle aliquote divisionali ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre l'impetuosa avanzata del nemico enormemente superiore per numero e per mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua, viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria può generare, respingeva sdegnosamente, al grido di « Folgore », ripetuti inviti alla resa, dimostrando in tal modo che la superiorità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 - Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1942.

BANDIERA del 187° Reggimento paracadutisti Divisione « Folgore ». — Reggimento paracadutisti della gloriosa Divisione « Folgore », in unione alle aliquote divisionali ad esso assegnate, per tre mesi, senza soste, si prodigò valorosamente in numerose azioni offensive e difensive stroncando sempre la impetuosa avanzata del nemico enormemente superiore per numero e mezzi. Nell'epica battaglia di El Alamein, stremato per le perdite subite, cessato ogni rifornimento di acqua, viveri e munizioni, con la fede che solo il più sublime amor di Patria può generare, respingeva sdegnosamente, al grido di « Folgore », ripetuti inviti alla resa, dimostrando in tal modo che la superiorità dei mezzi poteva soverchiare i paracadutisti d'Italia, piegarli mai. Attraverso innumerevoli episodi d'eroismo collettivi ed individuali, protraeva la resistenza fino al totale esaurimento di ogni mezzo di lotta imponendosi al rispetto ed all'ammirazione dello stesso nemico, scrivendo così una delle pagine più fulgide di valore per l'Esercito Italiano. — Africa Settentrionale, 22 luglio-12 ottobre 1942 - Battaglia di El Alamein, 23 ottobre-6 novembre 1942.

(4655)

Decreto presidenziale 26 marzo 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1963
registro n. 34 Difesa-Esercito, foglio n. 60

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PLINI Lucifero Lucio, nato il 15 maggio 1900 a Terni, capitano 40° Reggimento fanteria. — Alla testa di un gruppo di giovani ed inesperte reclute, attaccava numerosi tedeschi che, a mano armata, predavano automezzi militari e civili italiani. Nella lotta cruenta, in cui dava ai suoi giovani combattenti esempio di ardimento e di sprezzo del pericolo, riusciva ad imporre la sua volontà, catturando tedeschi, armi, munizioni ed automezzi. Fulgido esempio di dedizione alla Patria. — Napoli, 10 settembre 1943.

CROCE AL VALOR MILITARE

GALLOTTI Elvira, nata il 3 maggio 1896 a Ferrara, patriota Fronte della Resistenza. — Appartenente al Fronte della Resistenza, si adoperava con entusiasmo ed efficace attività a collegare le varie cellule dell'organizzazione clandestina, animata da grande spirito di amor Patrio ed attaccamento alla causa della Libertà. Sospettata dalla polizia nazi-fascista, incurante dei rischi cui si esponeva, continuava imperterrita la sua valorosa attività di patriota. Arrestata e sottoposta a duri maltrattamenti manteneva l'assoluto silenzio sull'organizzazione clandestina e contegno sprezzante. Esempio di nobiltà d'animo e di fierezza italiana. — Settembre 1943 Giugno 1944.

(5239)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 2076.

Pareggiamento dell'Istituto musicale « Luigi Canepa » di Sassari ai Conservatori di musica di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista l'istanza in data 30 aprile 1962, con la quale il presidente del Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari, chiede il pareggiamento del Liceo predetto;

Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;

Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno scolastico 1962-63 il Liceo musicale « Luigi Canepa » di Sassari è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica di Stato, limitatamente alle Scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963, n. 745.

Inclusione dell'abitato di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 47, emesso nell'adunanza del 14 gennaio 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 170, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 746.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Galatone (Lecce).

N. 746. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale di Galatone (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 747.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile « G. Marconi » di Cusano Milanino (Milano).

N. 747 Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile « G. Marconi » di Cusano Milanino (Milano), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1963, n. 748.

Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair », con sede in Padova.

N. 748. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Pia Associazione laicale a scopo di culto e di religione, denominata « Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair », con sede in Padova, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 749.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Volto Santo, in frazione Pastena del comune di Salerno.

N. 749. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 29 giugno 1962, integrato con due dichiarazioni del 2 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del Volto Santo, in frazione Pastena del comune di Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 750.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria della Marca, nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Volterra in data 12 febbraio 1917, integrato con due dichiarazioni del 1° dicembre 1961, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria della Marca, nel comune di Castelfiorentino (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1963, n. 751.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, nel comune di Campospinoso (Pavia).

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 20 novembre 1961, integrato con postilla del 17 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Maddalena nel comune di Campospinoso (Pavia), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1963
Atti del Governo, registro n. 169, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 1963.

Riduzione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sulla cellulosa importata o prodotta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1961;

Ritenuta la necessità di ridurre ulteriormente l'integrazione a carico dell'Ente nazionale cellulosa e carta a favore dell'editoria giornalistica e conseguentemente di modificare la misura del contributo dovuto all'Ente dagli importatori e dai produttori di cellulosa destinata a impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1963, il contributo previsto dal terzo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, dovuto all'Ente nazionale cellulosa e carta dai produttori e dagli importatori di cellulosa è ridotto da lire 1,50 a lire 1,00 per chilogrammo di cellulosa importata o prodotta nel territorio della Repubblica e destinata ad impieghi diversi dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5363)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1963.

Consolidamento dell'abitato di Crichi, in frazione del comune di Simeri e Crichi, in provincia di Catanzaro, e dell'abitato di Iunchi, frazione del comune di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, a cura e spese dello Stato a' sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Crichi, frazione del comune di Simeri e Crichi, in provincia di Catanzaro;

Iunchi, frazione del comune di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1963

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1963
Registro n. 16, *foglio n.* 112

(5291)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1963.

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 14 novembre 1962 e 6 dicembre 1962 relative alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1963;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1963
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 148

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I
Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.250

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti.

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:
fino a 100 m^2 e macchine da caffè . . L. 1.250
oltre 100 fino a 500 m^2 . . . . » 1.900
oltre 500 fino a 1.000 m^2 . . . . » 3.750
oltre 1.000 m^2, per ogni 500 m^2 in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente: (L. 3.750) » 1.900

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:
oltre 100 fino a 150 t/h . . . . » 37.500
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 37.500) » 19.000

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:
fino a 5.000 litri . . . . . . » 630
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . » 1.900
oltre 10.000 litri . . . . » 7.500

2.3. Forni e gassogeni . . . . » 1.250

2.4. Motrici:
fino a 1.000 kW . . . . » 630
oltre 1.000 kW . . . . » 2.500

2.5. Termosifoni . . . . » 630

TARIFFA II
Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, numero 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I
Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m^2 di superficie riscaldata (1):
fino a 1 m^2 e macchine da caffè . . L. 3.000
oltre 1 fino a 5 m^2 . . . . » 5.700
oltre 5 fino a 25 m^2 . . . . . . » 7.500
oltre 25 fino a 100 m^2 . . . . . . » 12.500
oltre 100 fino a 300 m^2 . . . . . » 16.500

1.1.2. oltre 300 m^2 di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m^2 di superficie riscaldata e per ora (2):
oltre 300 fino a 400 m^2 . . . . . » 22.500
oltre 400 fino a 500 m^2 . . . . . » 27.500
oltre 500 fino a 600 m^2 . . . . . » 31.500
oltre 600 m^2, per ogni 100 m^2 in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 31.500) . . . . . . » 6.300

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L. 26.500
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	» 29.000
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 29.000)	» 6.300
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a L. 60.500	» 8.800

1.2. Locomobili agricole (3) . . . . . . » 4.000

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	» 3.200
oltre 200 fino a 3.000 litri	» 4.400
oltre 3.000 litri	» 7.500

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	» 2.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 3.750
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 6.500
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	» 10.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 10.000)	» 3.750

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	» 4.400
per ogni corpo in più	» 630

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	» 5.000

2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.500
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.650
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 4.250
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 6.400
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	» 11.500
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.500)	» 1.900

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	» 2.900
oltre 5.000 litri	» 7.300

2.4. recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:

per le prime 10	» 1.400
dalla 11ª in poi	» 750

2.5. Facenti parte di impianti frigoriferi:

fino a 300 litri di capacità	» 880
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 1.500
oltre 1.000 litri	» 2.500

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella C.

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

(Art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio . . . . . . L. 380

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella C, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

TABELLA C

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24 lett. *a*), ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori.

1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (1):

1. 1. 1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L. 4.250
oltre 1 fino a 5 m²	» 8.800
oltre 5 fino a 25 m²	» 13.200
oltre 25 fino a 100 m²	» 19.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 22.500
oltre 200 fino a 400 m²	» 31.500
oltre 400 fino a 600 m²	» 44.000
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 44.000)	» 25.000

1. 1. 2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	» 215.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 215.000)	» 31.500

1. 2. Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 200 litri . L. 4.400
oltre 200 fino a 3.000 litri » 6.300
oltre 3.000 litri . . . . . » 11.500

2. Recipienti.

2. 1. di vapore (2):
fino a 300 litri di capacità (3) . . » 3.650
oltre 300 fino a 1.000 litri . . » 5.800
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . » 8.400
oltre 5.000 fino a 25.000 litri » 17.500
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 17.500) » 7.500

2. 2. per gas (4):
fino a 300 litri di capacità totale » 2.150
oltre 300 fino a 1.000 litri » 4.400
oltre 1.000 fino a 5.000 litri » 6.800
oltre 5.000 fino a 10.000 litri » 10.500
oltre 10.000 fino a 50.000 litri » 17.500
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 17.500) » 3.400

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore, in quanto debbono essere montati sul luogo di impianto.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25 %;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50 %;
dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori

1. 1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):
fino a 1 m² e macchine da caffè . L. 3.750
oltre 1 fino a 5 m² . » 7.500
oltre 5 fino a 25 m² . » 10.000
oltre 25 fino a 100 m² . . . . » 14.500
oltre 100 fino a 300 m² » 21.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3)
oltre 300 fino a 400 m² . » 27.500
oltre 400 fino a 500 m² » 33.500
oltre 500 fino a 600 m² » 39.000
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 39.000) » 8.200

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg per m² di superficie riscaldata e per ora:
con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h » 33.500
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h » 37.500
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 37.500) » 8.800
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 81.500 » 19.000

1.2. Locomobili agricole (4) . . . » 5.700

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:
fino a 200 litri . . » 3.750
oltre 200 fino a 3.000 litri . . . » 5.700
oltre 3.000 litri . . . . » 10.000

2. Recipienti:

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli a un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):
fino a 300 litri di capacità (6) . L. 3.150
oltre 300 fino a 1.000 litri . » 5.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri » 7.300
oltre 5.000 fino a 25.000 litri » 12.500
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.500) » 4.400

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:
fino a 2 corpi . . . . . . » 5.300
per ogni corpo in più . » 880

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
per ogni cilindro . . . . . . » 5.800

2.2. per gas (7), esclusi i recipenti di cui al successivo punto 2.3.:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.900
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.250
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	8.400
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	15.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 15.000)	»	3.150

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.250
oltre 5.000 litri	»	9.500

I contributi stabiliti dalla presente tariffa, sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20 per cento.

Nel caso che la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) si applica invece la presente tariffa, maggiorata del 50 %.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3. della tabella *F*.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione,

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(5) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso.

(Art. 46 lett. g) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori:

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	380
oltre 1 m²	»	1.900

2. Recipienti:

fino a 300 litri	L.	380
oltre 300 litri	»	1.150

3. Apparecchi esonerati	L.	380

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto; su via ordinaria e con mezzi privati; di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

1.1.1. fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente	L.	30
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:		
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente	»	150
dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente	»	100

dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente . . . L. 65
dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . » 40

1.1.3. oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 630

1.1.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 1.900

1.1.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 3.750

1.1.6. oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 6.250

1.1.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 9.400

1.1.8. oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 14.500

1.1.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 20.000

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come appresso:

dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %.

1.2. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

1.2.1. fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente . . . L. 25

1.2.2. oltre 5, fino a 80 litri di capacità:
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . » 125
dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente . . . » 80
dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente . . . » 40
dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . » 35

1.2.3. oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 500

1.2.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 1.500

1.2.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 3.000

1.2.6. oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 5.000

1.2.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 6.300

1.2.8. oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 9.400

1.2.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 14.500

Per i recipienti di cui ai punti 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5. del medesimo tipo, presentati insieme alla revisione e verificati nella stessa giornata, valgono le stesse riduzioni stabilite per le verifiche di approvazione.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

per ogni prova di scoppio . . . L. 2.500
per ogni serie di prove meccaniche . . . » 5.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:

per un tempo fino a 2 ore . . . L. 4.500
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 9.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 18.000
per un tempo oltre 8 ore . . . » 26.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . » 35.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:

per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 630
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.250
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . . » 3.750
per capacità oltre 1.500 litri . . . » 6.300

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata verifiche di approvazione o di revisione:

per ogni recipiente fino al 4° . . . L. 600
per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . » 250

TARIFFA V

Prove di materiali Collaudo valvole e tubi

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:

per un tempo fino a due ore . . . L. 4.500
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 9.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 18.000
per un tempo oltre 8 ore . . . » 26.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . » 35.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi, nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti.

(Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova . . . L. 380
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:
per le prime 10 bombole . . . » 380
dalla 11ª in poi . . . » 200

1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione . . . . . L. 1.250

1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa . . . . » 880

per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:

per le prime 10 bombole . . . . . » 880
dalla 11ª in poi . . . . » 500

1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili . . . . » 880

1.5. per ogni libretto di continuazione . . . » 630

1.6. per ogni dicharazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . » 750

1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . . . . » 1.250

1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri, per ogni recipiente . . . . » 35

1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . . » 630

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino ad 1 m² e macchine da caffè . . .	L.	1.250
oltre 1 fino a 10 m²	»	2.500
oltre 10 fino a 50 m²	»	4.400
oltre 50 fino a 100 m²	»	7.500
oltre 100 fino a 500 m²	»	15.000
oltre 500 fino a 1000 m²	»	25.000
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 25.000)	»	6.300

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	100.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 100.000)	»	12.500

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità	L.	750
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.250
oltre 1.000 fino a 2.000 litri	»	2.500
oltre 2.000 fino a 5.000 litri	»	3.750
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.300
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	10.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 10.000) . .	»	2.500

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	2.250
oltre 25 fino a 100 t/h	»	4.500
oltre 100 t/h	»	9.000
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	17.500
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.250
oltre 5.000 kW	»	3.750
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	8.800
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	1.900
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	6.900
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	4.400
8. per ogni impianto di riscaldamento . . .	»	2.500

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consega dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	4.400
oltre 25 fino a 100 t/h	»	9.400
oltre 100 t/h	»	17.500
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . .	»	35.000
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	4.400
oltre 5.000 kW	»	8.800
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	17.500
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	8.800
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . .	»	17.500
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	13.500
8. per ogni impianto di riscaldamento	»	4.400

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguito su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore ... L. 18.000
   per un tempo oltre 8 ore ... » 26.500
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore ... » 35.000

2. per analisi del combustibile (1) ... » 6.300

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1. sono maggiorati del 50 % quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1. e 2., sono inoltre maggiorati del 50 % quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 18.000 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche la analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari — Dichiarazioni di esonero — Avvisi di pagamento — Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

1. Documenti matricolari — Dichiarazioni di esonero.

Oltre il rimborso della prescritta marca da bollo, sono dovuti i seguenti contributi:

per ogni documento matricolare ... L. 1.250
per ogni documento matricolare di continuazione ... » 630
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico ... » 750

Le spese postali per l'invio dei documenti o degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazioni. Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto ... L. 12.500

2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:

2.2.1. per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h ... L. 6.300
oltre 25 fino a 100 t/h ... » 12.500
oltre 100 t/h ... » 25.000

2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW ... » 50.000

2.2.3. per ogni motrice fissa:
fino a 5.000 kW ... » 6.300
oltre 5.000 kW ... » 12.500

2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW ... » 50.000

2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari ... » 12.500

2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera ... » 31.500

2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno ... » 25.000

TABELLA *F*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.

2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione alla capacità dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella *B*, tariffa I, punto 2., maggiorata del 50 %.

3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:
   per un tempo fino a 4 ore ... L. 9.000
   per un tempo oltre 4 fino a 8 ore ... » 18.000
   per un tempo oltre 8 ore ... » 26.500
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore ... » 35.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

TABELLA *G*

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini

(Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali - decreto ministeriale 31 luglio 1934, artt. 77 e 78).

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale ... L. 1.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri ... » 2.900
oltre 5.000 fino a 10.000 litri ... » 4.250
oltre 10.000 fino a 15.000 litri ... » 6.300
oltre 15.000 litri ... » 8.200

2. Rilascio del libretto matricolare ... » 1.250

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto appresso:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100 %.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto, oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore	L.	9.000
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore	»	18.000
per un tempo oltre 8 ore	»	26.500
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	35.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, etc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari. Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista, oltre a quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorata del 50 %.

5. Nolo.

nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata	L.	880
nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata	»	750

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra, è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

TABELLA *I*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi appresso stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L.	650
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	650
Umidità	»	1.250
Ceneri	»	1.250
Materie volatili	L.	1.400
Zolfo totale	»	3.250
Zolfo combustibile	»	2.500
Carbonio	»	7.300
Idrogeno	»	7.300
Carbonio e idrogeno	»	9.400
Azoto	»	8.750
Potere calorifico Mahler, superiore	»	8.150
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	12.500
Indice di libero rigonfiamento	»	2.500
Analisi immediata e comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	4.400
preparazione campione umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	6.800
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	9.400
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	17.500
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	»	6.000
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	7.500
con diagramma	»	8.200
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	»	15.000
in atmosfera riducente	»	18.800
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in: acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	10.000
Acidi umici	»	10.000
Cere + resine	»	8.800
Potere igroscopico	»	10.000
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	10.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro)	»	650
Acqua	»	1.500
Sostanze estranee	»	1.500
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	1.150
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	1.500
Punto di infiammabilità	»	1.500
Temperatura di accensione	»	1.500
Acidità organica	»	1.500
Acidità minerale	»	400
Alcalinità	»	400
Punto di scorrimento	»	1.250
Ceneri	»	1.500
Zolfo totale	»	3.250
Carbonio	»	7.300
Idrogeno	»	7.300
Carbonio e idrogeno	»	9.400
Residuo carbonioso Conradson	»	1.900
Numero di cetano (calcolato)	»	8.750
Potere calorifico Mahler, superiore	»	8.150
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	12.500
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	6.000
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	9.300
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	16.300
Distillazione	»	2.750
Asfalto duro	»	8.150
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	3.750
Punto di anilina	»	8.750
Indice Diesel	»	4.400

2. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	»	1.900
ossigeno	»	1.900

idrogeno	L.	5.700
azoto	»	2.500
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idro-carburi superiori (tutti come etano); e inoltre (calcolati dall'analisi): peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	6.300
Densità (Schilling)	»	2.500
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	3.750

4. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica:		
acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenolftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione	»	4.400
acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice: per ogni campione	»	1.900
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	»	10.000
Sostanze sospese	»	1.900
Solidi totali disciolti	»	1.250
Residuo fisso a 105 e 180° C	»	2.500
Durezza:		
totale	»	1.250
permanente	»	1.250
temporanea	»	2.500
da calcio	»	1.250
da magnesio	»	1.250
Alcalinità totale	»	1.250
Alcalinità fenolftaleina (p) e metilarancio (m)	»	1.900
Calce	»	2.500
Magnesia	»	2.500
Silice	»	2.500
Solfati	»	2.500
Cloruri	»	2.500
Fosfati	»	2.500
Ferro	»	2.500
Allumina	»	2.500
Ossigeno	»	2.500
Anidride carbonica:		
libera	»	1.900
semicombinata	»	2.500
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	1.900
pH	»	650
Conducibilità	»	650

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi	»	1.250
Umidità	»	1.250
Perdita alla calcinazione	»	1.250
Silice	»	2.500
Ferro	»	2.500
Allumina	»	2.500
Calcio	»	2.500
Magnesio	»	2.500
Rame	»	2.500
Fosfati	»	2.500
Cloruri	»	2.500
Solfati	»	2.500
Carbonati	»	2.500

Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi	»	1.900
Umidità	»	1.900
Perdita alla calcinazione	»	1.900
Silice	»	2.500
Ferro	»	2.500
Allumina	»	2.500
Titanio	»	2.500
Calce	»	2.500
Magnesia	»	2.500

7. Analisi acciai:

Preparazione del campione per l'analisi	L.	1.900
Carbonio totale	»	3.150
Zolfo	»	2.500
Fosforo	»	2.500
Silicio	»	2.500
Manganese	»	2.500
Cromo	»	2.500
Nichel	»	2.500
Molibdeno	»	3.750
Tungsteno	»	3.750
Cobalto	»	5.000
Vanadio	»	3.750
Rame	»	2.500

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con la A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico
(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm di spessore	L.	500
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	»	600
oltre 15 fino a 20 mm. di spessore	»	700
oltre 20 fino a 25 mm di spessore	»	900
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	»	1.100
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	»	1.250
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	»	1.400
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	1.600
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	1.850
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	»	2.150
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	»	2.500
oltre 100 mm di spessore	»	3.000
Confezione di una provetta di trazione piatta:		
fino a 10 mm di spessore	»	1.900
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	»	2.150
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	2.400
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	2.650
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	2.900
Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste liscie	»	2.500
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	4.150
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	»	5.000
Confezione di una provetta di resilienza	»	1.250
Confezione di una provetta di piega	»	650
Confezione di una provetta di schiacciamento	»	650

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	2.000
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo estensimetro)	»	3.250
Prova di resilienza	»	650
Prova di piegamento	»	1.000
Prova di schiacciamento	»	1.000
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° C e raffreddata in acqua a 28° C	»	1.500
Prova di durezza Brinell o Rockwell	»	650
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	»	1.150
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	7.500
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo estensimetro)	»	9.400
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	7.500
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo estensimetro)	»	9.400

Prova di resilienza a temperatura inferiore all'ordinaria (fino alla temperatura dell'azoto liquido)	L. 2.500
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	» 22.500
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	» 57.000
3. Esami vari.	
Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	» 1.900
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 5.000
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 6.300
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 5.700
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 6.900
Fotografia diretta (una copia)	» 2.500
per ogni copia in più	» 750
Analisi spettrografica qualitativa	» 8.200
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	» 5.000
Ricottura o normalizzazione	» 4.400
Trattamento termico (tempera e rinvenimento)	» 5.700
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer), per ogni indagine	» 7.500
4. Operazioni di taratura.	
Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:	
per ogni punto	» 1.000
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione), per ogni punto	» 3.750
Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:	
manometri - taratura su 5 punti:	
per pressioni fino a 25 kg/cm²	» 1.400
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 1.850
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 2.100
vacuometri	» 1.400
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:	
manometri - taratura su 4 punti:	
per pressioni fino a 20 kg/cm²	» 750
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 1.150
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 1.400
vacuometri	» 750
Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):	
per pressioni fino a 150 kg/cm²	» 450
per pressioni oltre 150 kg/cm²	» 700
Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	» 450
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:	
manometri:	
per pressioni fino a 5 kg/cm²	» 350
per pressioni fino a 20 kg/cm²	» 450
per pressioni fino a 50 kg/cm²	» 650
per pressioni oltre 50 kg/cm²	» 950
vacuometri	» 450
Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):	
per pressioni fino a 150 kg/cm²	» 350
per pressioni oltre 150 kg/cm²	» 450
5. Radiografie su materiali metallici.	
Eseguite presso il Centro sperimentale, per ogni radiografia:	
fino a 20 mm di spessore	» 2.500
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	» 2.750
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	» 3.150
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 3.500
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	» 3.750

Eseguite presso terzi:

oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:	
fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L. 18.000
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	» 35.000
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (n. 2 operatori)	» 5.000
Per le successive giornate:	
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (n. 2 operatori	» 28.000
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori), per ogni ora	» 3.750
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori)	» 5.000

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 400 per ogni pellicola radiografica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(5088)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 1° dicembre 1962) con cui è stato determinato nell'8 % annuo il tasso massimo d'interesse da applicarsi, per l'anno 1962, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;

Vista la nota 28 dicembre 1962 con la quale l'Istituto Mobiliare Italiano ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso da applicarsi, per l'anno 1963, ai finanziamenti suddetti;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 è fissato, per l'anno 1963, nella misura dell'8,20 % (otto e venti per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
DOMINEDÒ

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 21. — VENTURA SIGNORETTI

(5400)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1963, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5288)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile, sito in Torino.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.17/3408 dell'8 maggio 1963, sentito il parere del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, viene autorizzato ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Torino, al numero civico 3 del Corso Vittorio Emanuele, di proprietà della Società immobiliare « Orchidea », per un prezzo non superiore a L. 203.000.000 (duecentotremilioni).

(4644)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1963, i poteri conferiti all'avv. Marco Bozzari, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Pontetti Sanseverino », con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 4 novembre 1963.

(5068)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6971, in data 10 maggio 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Monticello Ovest », con sede nel comune di Monticello d'Alba (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 7 maggio 1961.

(4706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 3 giugno 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,16	621,15	621,25	621,15	621,05	621,17	621,02	621,20	621,19	621,10
$ Can.	576,11	576,10	575,75	576,10	575 —	576,07	576,05	576,10	576,05	576,10
Fr. Sv.	143,82	143,78	143,825	143,82	143,75	143,81	143,84	143,85	143,80	143,80
Kr. D	89,99	90 —	89,97	90,03	89,95	90 —	89,97	90 —	90,02	90 —
Kr. N.	86,96	86,95	87 —	87,02	86,95	86,95	86,96	86,95	86,94	86,96
Kr. Sv.	119,75	119,77	119,78	119,84	119,75	119,78	119,84	119,75	119,80	119,73
Fol.	172,77	172,78	172,87	172,81	172,75	172,80	172,80	172,80	172,81	172,78
Fr B.	12,45	12,475	12,46	12,457	12,45	12,46	12,4625	12,46	12,45	12,45
Franco francese	126,77	126,76	126,83	126,82	126,75	126,76	126,77	126,75	126,76	126,75
Ls	1739,19	1738,95	1739,05	1739,375	1738,75	1739,02	1738,25	1739,35	1739,20	1739,80
Dm. occ.	156,01	155,97	156,05	156,07	155,90	156 —	155,01	156 —	156,02	155,98
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,05	24,06	24 —	24,06	24,055	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,725	21,68	21,70	21,68	21,68	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 3 giugno 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,625
Redimibile 3,50 % 1934	92,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,085
1 Dollaro canadese	576,075
1 Franco svizzero	143,83
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	86,99
1 Corona svedese	119,84
1 Fiorino olandese	172,805
1 Franco belga	12,46
1 Franco francese	126,795
1 Lira sterlina	1738,812
1 Marco germanico	156,04
1 Scellino austriaco	24,057
1 Escudo Port.	21,68

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di interprete in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a diciassette posti di interprete in prova, citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, alle ore 7 dei giorni 25, 26 e 27 giugno 1963, presso la sala conferenze del Collegio degli ingegneri ferroviari italiani, in via Giolitti n. 34.

Roma, addì 25 maggio 1963

Il direttore generale: FIENGA

(5494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1962, con il quale è stato bandito un concorso a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1962, supplemento ordinario n. 124);

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

A seguito della entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per titoli a quarantacinque posti di fattorino in prova nel ruolo del personale ausiliario delle biblioteche pubbliche governative pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1962, scaduti il 15 luglio 1962, sono riaperti nei riguardi delle donne in possesso dei prescritti requisiti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 200 nei termini indicati nello schema allegato al bando di concorso di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1962, sopracitato, pubblicato sul supplemento ordinario n. 124 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 maggio 1962 dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura - Divisione III) entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1963
Registro n. 37, foglio n. 5.

(5487)

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di vice ragioniere economo nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1962.

Le prove scritte del concorso sopra specificato avranno luogo in Roma, nei locali del Convitto nazionale (piazza Monte Grappa n. 5) alle ore 8,30 dei giorni 24 e 25 giugno 1963.

(5488)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1963 il decreto ministeriale 13 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1963, registro n. 13 Finanze, foglio n. 317, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantaquattro posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto ministeriale 13 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962.

(5325)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1963 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1963 il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1963, registro n. 10 Finanze, foglio n. 202, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a quarantanove posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1962.

(5326)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.